

Contributi - Indennità di trasferta - Natura retributiva delle erogazioni al lavoratore da parte del datore di lavoro - Presunzione relativa - Onere della prova contraria a carico del deducente.

Contributi - Differenze contributive su importi erogati a titolo di trasferta - Lavoro prestato dal socio di cooperativa presso società committenti in rapporti d'appalto - Luogo di espletamento del lavoro differente dalla sede della società cooperativa - Mancanza del requisito della temporaneità dell'assegnazione - Inconfigurabilità di trasferta.

Tribunale di Brescia - 26.09.2014 n. 5841 - Dr.ssa. Cassia - L. N. Cooperativa C. (Avv. Bracuti) - INPS (Avv. Mogavero).

Ove si assuma la natura di indennità di trasferta delle erogazioni al lavoratore, l'onere della prova deve ritenersi invertito. Infatti, opera la presunzione relativa secondo cui qualsiasi utilità economicamente valutabile corrisposta al dipendente che provenga soggettivamente dal datore di lavoro rientra nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali - in relazione alla quale sussiste l'obbligo contributivo - se, sotto il profilo oggettivo o causale, sia collegata al rapporto di lavoro e ricevuta in dipendenza dello stesso.

Si configura l'ipotesi di trasferta solo allorché il lavoratore venga temporaneamente comandato a prestare la propria opera in un comune diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla; la temporaneità dell'assegnazione costituisce, pertanto, requisito indefettibile della trasferta. In caso di lavoro prestato da soci lavoratori presso imprese committenti in rapporti d'appalto, quando il luogo di lavoro non coincide per definizione con la sede sociale della cooperativa e la sede di lavoro varia a seconda delle necessità della clientela della cooperativa stessa, della durata dei contratti di appalto e delle connesse variabili, non sussiste un'ipotesi di trasferta e le relative erogazioni devono presumersi avere natura retributiva, soggette pertanto all'ordinario regime contributivo.

FATTO E DIRITTO - Rilevato che la L.N.C.C. S.c.r.l. ha proposto opposizione avverso i verbali di accertamento INPS n. 1500000152515 del notificato in data 28.12.10, e n. 0000285622/DDL, notificato in data 15.11.12;

- rilevato che, in particolare, con il primo verbale è stata accertata in capo alla ricorrente una omissione contributive per € 70.901,00 in relazione al periodo novembre 2005/ottobre 2008 a fronte delle somme erogate a titolo di "Trasferta Italia" ai propri soci lavoratori C., B., E. L., E. A., F., M., e richiesto quindi il pagamento della somma totale di € 122.670,00, tenuto conto delle sanzioni aggiuntive;

- rilevato che le conclusioni dell'INPS risultano fondate sugli esiti dell'accesso ispettivo compiuto dall'INAIL in data 31.3.2009, ossia sul rilievo dell'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento ai suddetti lavoratori dell'indennità di trasferta, in quanto impiegati esclusivamente, e per un periodo prolungato di almeno tre anni (2005-2008) presso la S.Z.A. - D. S.p.A. (già D. S.p.A.) di S.Z.N. (di seguito: D.), e ciò in esecuzione del contratto di subappalto stipulato dalla ricorrente con la R.E.G. e M. S.n.c. con decorrenza dall'anno 2003 e scadenza il 31.10.2008;

- rilevato che pertanto l'INPS allega la natura retributiva delle suddette erogazioni chiedendo la regolarizzazione della posizione contributiva;

- rilevato che con secondo verbale è stato accertato in capo alla ricorrente una omissione contributiva per € 290.695,00 in relazione al periodo gennaio 2009/settembre 2012, a fronte delle somme erogate a titolo di trasferta ai propri soci lavoratori A., N.C., N.M., A., B., D., V., impiegati presso diversi committenti, richiedendo il pagamento della somma totale di € 334.064,00, tenuto conto della sanzioni aggiuntive;

- rilevato che secondo gli accertamenti effettuati dall'INPS anche in tale ipotesi l'erogazione delle trasferte non sarebbe giustificata, giacché i suddetti lavoratori avevano espletato la loro attività nello stesso comune di rispettiva residenza, ovvero nel comune ove ha sede la ricorrente, e pertanto difetterebbero i requisiti del distacco dei lavoratori in altro comune e della provvisorietà della trasferta; inoltre l'INPS ha contestato l'inserimento in busta paga dell'indennità di trasferta per un numero di giornate superiore a quello delle giornate effettivamente lavorate dai suddetti lavoratori;

- rilevato che la ricorrente, a sostegno delle proprie difese, espone che il contratto di subappalto presso la D. sarebbe consistito in mera attività di facchinaggio e non di demolizione o rifacimento di forni e siviere; contesta la correttezza del periodo temporale posto a fondamento delle contestazioni di cui al primo verbale di accertamento INPS, ossia il periodo 2005/2008, sostenendo che gli accertamenti dell'INAIL erano iniziati in data 5.6.2007, e che pertanto l'INPS avrebbe dovuto prendere in considerazione, al più, il periodo dal 5.6.2007 al 31.10.2008; lamenta l'erroneità del riferimento al CCNL Industria Metalmeccanica, estraneo all'attività svolta dalla cooperativa; contesta la fondatezza dell'avversa pretesa, sostenendo che i soci avrebbero sempre svolto la loro attività lavorativa in maniera variabile presso i vari committenti; chiede conseguentemente l'annullamento ovvero la dichiarazione di nullità od inefficacia degli opposti verbali di accertamento; domanda comunque, in via subordinata, la decurtazione delle somme eventualmente dovute nella misura del 50%, dovendosi riconoscere ai soci cooperatori la qualità di "trasfertisti" ex art. 51 comma 6, D.P.R. 917/86;

- rilevato che l'INPS resiste in giudizio, chiedendo il rigetto di tutte le avverse domande, contestando i fatti esposti in ricorso e producendo ampia documentazione a riguardo;

- rilevato che, esaurita l'istruttoria testimoniale, la causa è stata ritenuta matura per la decisione;

- ritenuto che, in tema di opposizioni a verbale di accertamento, l'onere della prova gravi, in linea generale, a carico dell'amministrazione resistente ma che nella fattispecie in esame, a fronte della previsione di cui all'art. 12 L. n. 153/69, l'onere della prova debba ritenersi invertito,

operando la presunzione relativa secondo cui deve ritenersi rientrare nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali, in relazione alla quale sussiste l'obbligo contributivo del datore di lavoro, qualsiasi utilità economicamente valutabile corrisposta al dipendente che provenga soggettivamente dal datore di lavoro se, sotto il profilo oggettivo o causale sia collegata al rapporto di lavoro e ricevuta in dipendenza dello stesso (cfr. ex multis Cass. n. 16678/2008);

- rilevato che, nel caso di specie, è incontestato che dalle buste paga dei lavoratori C., B., E.L., E.A., F., M. relative agli anni 2005/2008 risultano esposte cospicui importi mensili a titolo di indennità di trasferta (spesso maggiori della stessa retribuzione; cfr. buste paga prodotte dall'INPS), nell'entità complessiva indicata, anno per anno, nello specchio illustrativo di cui alla pagina 2 del verbale di accertamento del 2.11.2010;

- rilevato che, a prescindere dal contratto collettivo applicabile ai rapporti di lavoro in esame, per giurisprudenza costante e condivisibile si configura l'ipotesi di trasferta solo allorché il lavoratore venga temporaneamente comandato a prestare la propria opera in un comune diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla; la temporaneità dell'assegnazione costituisce, pertanto, requisito indefettibile della trasferta (ex multis Cass. n.12301/2003);

- rilevato che è pacifico in causa che il luogo di lavoro dei soci lavoratori della ricorrente non coincide con la sede sociale della cooperativa, e che la loro sede di lavoro varia a seconda delle necessità della clientela della cooperativa stessa, della durata dei contratti di appalto e delle connesse variabili (cfr. pag. 7 del ricorso);

- ritenuto che sia del pari incontestato che la ricorrente ha impiegato i lavoratori C., B., E.L., E.A., F., M. nel subappalto da eseguirsi presso la D. S.p.A., presso gli stabilimenti siti in San Zeno Naviglio nel periodo oggetto di accertamento, risultando del tutto irrilevante il fatto che l'accesso ispettivo sia avvenuto a contratto di subappalto già cessato;

- rilevato che le difese della ricorrente si incentrano piuttosto sul rilievo che i suddetti lavoratori si sarebbero "*recati saltuariamente a lavorare presso altri committenti della cooperativa*", allegazione rimasta peraltro priva di riscontro probatorio, non essendovi indicazioni di sorta nella documentazione prodotta dalla ricorrente (cfr. lettere di assunzione e buste paga in atti) e non apparendo dirimenti le vaghe dichiarazioni rese in proposito dalla teste L.L.;

- rilevato che la ricorrente sostiene altresì che il luogo di lavoro fosse diverso dalla sede della società, circostanza che peraltro non può assumere rilevanza nella fattispecie in esame, essendo come detto incontestato che la sede sociale non coincide per definizione con il luogo di lavoro dei soci;

- ritenuta l'irrilevanza altresì delle difese svolte dalla ricorrente in ordine alle mansioni effettivamente svolte dai propri soci lavoratori presso la D., non essendovi contestazione sul punto,

e non trattandosi di questione influente ai fini dell'accertamento della sussistenza delle contestate ipotesi di trasferta;

- ritenuto che, per contro, la documentazione prodotta dalla resistente avvalorò la fondatezza delle conclusioni cui la stessa è pervenuta, (cfr. in particolare dichiarazione del legale rappresentante all'INAIL, doc. 2 di parte resistente, avente valore di confessione stragiudiziale, nonché doc. n. INPS doc. 3, p. 4 INPS), sia in relazione all'insussistenza di ipotesi di trasferta per i citati soci lavoratori, di cui al secondo verbale di accertamento;

- ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi con riguardo ai lavoratori A., N.C., N.M., A., B., D., V., tutti residenti in Brescia, e risultati stabilmente impiegati presso la A.T. S.r.l. ovvero presso il C.F., imprese aventi entrambe sede in Brescia, senza che controparte abbia offerto prova contraria (vedi piuttosto doc. n. 8 di parte resistente, integrante confessione stragiudiziale nonché deposizione del teste N.);

- rilevato che risulta altresì prova dell'esposizione di voci di trasferta in numero superiore alle stesse giornate lavorate (cfr. in particolare gli allegati A, B, C, D al doc. 7 INPS attestano come gli importi erogati a titolo di trasferta siano per un numero di giornate superiore a quello delle stesse giornate lavorate),

- ritenuto che, quanto alla domanda svolta dalla ricorrente in via subordinata, per "trasfertismo" (c.d. lavoro itinerante) deve intendersi lo spostamento di quei lavoratori obbligati contrattualmente a rendere sistematicamente la prestazione di lavoro in luoghi sempre diversi e provvisori (cfr. da ultimo Cass. Ord. n. 4837/2013);

- ritenuto che, a fronte di quanto emerso agli esiti dell'istruttoria in relazione ai lavoratori in questione ed ai periodi esaminati, a maggior ragione la ricorrente non abbia raggiunto la prova che i lavoratori siano da considerarsi trasfertisti, e che non abbia quindi il diritto di usufruire dei benefici di cui all'art. 51, DPR n. 917/86;

- ritenuto pertanto che entrambe le domande proposte dalla ricorrente in via principale e subordinata vadano rigettate;

- ritenuto che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguano la soccombenza;

(Omissis)
